



COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

N. 25 del Reg.

Data della deliberazione
29-04-2021

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
-----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 00:00 e segg. in Grammichele e nella solita Sala delle adunanze Consiliari, in seduta Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PALERMO SAMUELE MARIA	P	PALERMO PIETRO	A
Scire' Agata S.	P	CATANIA MICHELA	P
CAMPANELLO ROSARIO	P	AIELLO GIUSEPPE	A
LAROCCA GIUSEPPE P.	P	MALASPINA DAVIDE	P
ATTAGUILE ROSA	A	BARBERA FABIO	P
GIANDINOTO IGNAZIO MICHELE	A	DISTEFANO ROSAMARIA	A
GIANDINOTO RENZO	P	CANNIZZO ROSARIO	A
ZAPPARRATA TOMMASO	P	CUCUZZA SAMUELE	P

Presenti: 10 Assenti: 6

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio PALERMO SAMUELE MARIA

Partecipa il SEGRETARIO La Ferrera Cataldo

Scrutatori Consiglieri:

Per l'Amministrazione sono presenti:

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre n.160, ha istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a decorrere dal 2021, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; CHE il canone è comunque comprensivo di qualunque tributo ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VISTO il comma 821 dell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, secondo cui il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- (a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- (b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- (c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- (d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- (e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- (f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- (g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- (h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il comma 817, dell'articolo 1 della citata legge il quale prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO il comma 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che ha soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con decorrenza dal 1° dicembre 2021 prevedendo che con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali e la garanzia in ogni caso dell'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati;

RITENUTO di mantenere il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021 e di disciplinare l'affissione da parte degli interessati come indicato negli articoli da 55 a 63 del regolamento allegato;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/03/2021 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 entro il 31/03/2021;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi, costituita da n. 67 articoli e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il verbale della Prima Commissione che ha esaminato ed approvato il regolamento apportando degli emendamenti, allegati alla presente proposta di cui ne costituiscono parte integrante

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel testo composto da n. 67 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che successivamente all'approvazione dell'organo consiliare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, il regolamento entra in vigore dal 01/01/2021;
3. Di dare atto che il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità ed in materia di pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 06/12/1994, nonché la delibera tariffaria n. 31 approvata dalla Giunta Comunale in data 27/04/2006 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021;
4. Di dare atto che il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera Commissariale n. 243 del 27/05/1994, nonché le tariffe allegata alla stessa deliberazione restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021;
5. Di dare atto che la delibera di adozione della presente proposta venga dichiarata immediatamente esecutiva, considerata l'attuale ristrettezza dei tempi di approvazione;
6. Di dare atto, infine, che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

Resoconto sommario degli interventi.

**SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 di PROSECUZIONE DEL 28 APRILE 2021
ORE 20:00 a distanza attraverso l'uso del software ZOOM**

Assume la Presidenza il sig. Palermo Samuele

Scrutatori: Malaspina- La Rocca - Cucuzza

Partecipa alla seduta nella qualità di Segretario Comunale il dott. Cataldo La Ferrera

Si dà atto che sono presenti per l'amministrazione: Sindaco, Ass. Li Rosi.

Per i responsabili di settore il dott. Scifo

Alle ore 20:15 il Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Comunale procede all'appello dei Consiglieri presenti in aula

All'appello nominale risultano presenti 10 Consiglieri Comunali, assenti 6 (Attaguile, Giandinoto I, Aiello, Distefano, Cannizzo).

Il Presidente dà atto che è stato raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta, successivamente fa presente che la presente seduta riprende la trattazione del punto 4° punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **"Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"**.

Interviene sul punto **il Responsabile del Settore 5 dott. Scifo Maurizio**, dopo breve relazione sui lavori della Commissione invita il Consiglio a pronunciarsi positivamente sul regolamento al fine di dare esecuzione agli atti consequenziali essendo atto propedeutico al bilancio.

Entra in aula il Cons.re Attaguile. (Presenti 11/16).

Interviene il Cons.re Malaspina il quale chiede delle delucidazioni riguardante l'art. 33 lett. e), rubricato alla voce esenzione ritiene che sia necessario cassare il punto. art. 31

riduzioni e maggiorazione lett.a). Il consigliere propone l'esenzione per la categoria delle associazioni senza scopo di lucro.

Interviene l'Ass. Li Rosi il quale fa presente che la norma non trova di fatto l'applicazione del Tributo considerato che l'ente concede il patrocinio gratuito.

L'ufficio manifesta parere favorevole alla proposta del cons.re Malaspina.

Interviene il Cons.re Larocca il quale ricorda che la Commissione è entrata nel merito dell'art. 31 e nella circostanza ricorda che lo stesso è stato modificato e riguarda l'occupazione permanente. Il Cons.re ricorda che la modifica dell'art. 31 possa determinare come conseguenza un minore gettito da recuperare in altri tributi.

L'emendamento. Di cassare l'art 33 lett. e) fino ad un massimo di cm. 80.

Il Responsabile del Settore 5 dott. Scifo dà parere favorevole

Il Presidente dispone che si passi alla votazione dell'emendamento alla proposta in oggetto proposto dal Cons.re Malaspina *e precisamente Cassare l'art. 33 lett. e) fino ad un massimo di cm 80*, precisando che avverrà da remoto per chiamata nominale.

Presenti 8 (Palermo S., Larocca, Attaguile, Giandinoto, Zapparrata, Catania, Malaspina, Cucuzza).

Assenti 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti e votanti, espressi da remoto per chiamata nominale;

DELIBERA

di approvare l'emendamento alla proposta in oggetto proposto dal Cons.re Malaspina *e precisamente Cassare l'art. 33 lett. e) fino ad un massimo di cm 80*

Dichiarazione di voto sulla proposta nella sua interezza.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione del 4° punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **"Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"**, così come emendata, precisando che avverrà da remoto per chiamata nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti e votanti, espressi da remoto per chiamata nominale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione in oggetto così come emendata.

PARERE

In ordine alla Regolarità Tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 21-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Scifo Maurizio Vito**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla Regolarità contabile (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 21-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Scifo Maurizio Vito**

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CAMPANELLO ROSARIO

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

PALERMO SAMUELE MARIA

IL SEGRETARIO

La Ferrera Cataldo

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal 11-05-2021 al 26-05-2021, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Grammichele, 27-05-2021

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO

La Ferrera Cataldo

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva:

- **essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione**

Grammichele, 21-05-2021

**IL SEGRETARIO
La Ferrera Cataldo**

La presente deliberazione é copia conforme all'originale

Si rilascia per _____

Grammichele, li _____

Il Segretario Generale
(La Ferrera Cataldo)